

**PROGETTO DI LEGGE**  
**MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 29 MAGGIO 2013 N.1**  
**(DEL REFERENDUM E DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE)**

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 4 della Legge n.1/2013 e successive modifiche)*

1. L'articolo 4 della Legge n.1/2013 e successive modifiche è così modificato:

**Art. 4**

*(Corpo elettorale e computo dei voti)*

1. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
3. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli e i voti contrari alla proposta di referendum.

**Art.2**

*(Modifiche all'articolo 12 della Legge n.1/2013 e successive modifiche)*

1. L'articolo 12 della Legge n.1/2013 e successive modifiche è così modificato:

**Art. 12**

*(Raccolta delle firme)*

1. Ad eccezione del referendum proposto dalle Giunte di Castello, il referendum ammesso può svolgersi a condizione che venga sottoscritto, successivamente alla pronuncia di cui all'articolo 10, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% (unovirgolacinqueper cento) del corpo elettorale quale risulta dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali effettuata ai sensi della legge elettorale vigente.
2. Il comitato promotore deve provvedere, nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, alla raccolta delle firme autenticate dei cittadini elettori nella percentuale di cui al comma 1.
3. Al fine della raccolta delle firme, il comitato promotore del referendum predispone appositi moduli dattiloscritti o a stampa sui quali è riprodotta la proposta da sottoporre a referendum. Di ciascun firmatario debbono essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza sammarinese, codice ISS e gli estremi di un valido documento di identificazione.
4. Per la dichiarazione di autenticità di cui al comma 2, l'Ufficiale dello Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, il Notaio ad acta dell'Avvocatura dello Stato, il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal legale rappresentante del comitato promotore, il quale potrà anche indicare notai di propria scelta. Nell'ambito del proprio Castello possono altresì raccogliere le firme e dichiararne l'autenticità i Capitani di Castello, o membro di Giunta dagli stessi delegato.
5. L'autenticità delle firme raccolte sui moduli di cui al comma 3 di questo articolo può essere inoltre certificata congiuntamente o disgiuntamente, sotto propria responsabilità civile e penale, anche da uno o più componenti del Comitato Promotore preventivamente designato/i dal legale rappresentante dello stesso. L'autenticità delle firme raccolte dovrà essere notificata in calce a ciascun modulo con la formula di seguito indicata: "io sottoscritto (o noi sottoscritti - *cognome e nome*) componente(i) del Comitato Promotore del presente referendum, certifico (o certifichiamo) ed attesto (o attestiamo), sotto mia (o nostra) responsabilità civile e penale, che sono vere ed autentiche le firme apposte alla mia (o nostra) presenza dalle persone sopra generalizzate. In fede (firma - firme)".

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 22 della Legge n.1/2013 e successive modifiche)*

1. L'articolo 22 della Legge n.1/2013 e successive modifiche è così modificato:

#### **Art. 22**

*(Corpo elettorale e computo dei voti)*

1. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta sottoposta a referendum propositivo o d'indirizzo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
3. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli e i voti contrari alla proposta di referendum.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 28 della Legge n.1/2013 e successive modifiche)*

1. L'articolo 28 della Legge n.1/2013 e successive modifiche è così modificato:

#### **Art. 28**

*(Corpo elettorale, computo dei voti, effetti del referendum)*

1. Partecipano al referendum confermativo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta sottoposta a referendum confermativo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli e i voti contrari alla proposta.
4. La Regione, preso atto del risultato definitivo del referendum confermativo, con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a referendum nel caso di risultato favorevole alla sua entrata in vigore; dichiara invece la decadenza della legge in caso di risultato contrario alla sua entrata in vigore.

### **Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Movimento RETE

Consigliere indipendente Federico Pedini Amati

Consigliere indipendente Luca Lazzari